



NOTA INFORMATIVA E LINEE GUIDA SULLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

- D.P.R. 59/ 2013 in vigore dal 13 giugno 2013 -

Dal 13 giugno 2013 è in vigore il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in forza del dispositivo normativo D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 29 maggio 2013.

In data 07/11/2013, prot. 49801, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato la *“Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”*.

L'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento destinato a semplificare gli adempimenti delle **piccole e medie imprese**, in attuazione dell’art. 23 della Legge 4 aprile 2012, n. 5 (“decreto semplificazioni”) e delle grandi imprese non sottoposte ad AIA.

1) ► COS'È LA A.U.A.:

Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo adottato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, istituito presso i Comuni ai sensi del DPR 160/2010, che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente, di seguito elencati (*):

a). autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e, in particolare:

- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque reflue di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne - di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, di competenza del Comune;
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche e assimilate – di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque reflue domestiche e assimilate <di 50 a.e. di competenza del Comune e >= 50 a.e. di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.

b). comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari) e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari - di competenza del Comune;



- c). **autorizzazione** alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- d). **autorizzazione** alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- e). **comunicazione** o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - di competenza del Comune;
- f). **autorizzazione** all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99) - di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- g). **comunicazioni** per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.

(*) Con specifiche norme regionali da emanare, potranno eventualmente essere aggiunti, e quindi compresi nell'AUA, ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale.

L'AUA AVRÀ DURATA PARI A 15 ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI RILASCIO DA PARTE DEL SUAP.

2) ► **CHI RICHIEDE L'AUA:**

Il regolamento 59/13, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come meglio esplicitato dalla richiamata Circolare prot. 49801 del 07/11/2013, si applica alle **categorie di imprese** di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (PMI), nonché agli **impianti** non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Pertanto l'ambito di applicazione dell'A.U.A. riguarda:

- gli **IMPIANTI** gestiti dalle categorie di imprese rientranti nella fattispecie delle cosiddette **Piccole e Medie Imprese (PMI)**, così come individuate dall'**art. 2 del DM 18 aprile 2005** (vedi stralcio del decreto riportato nell'appendice normativa del presente foglio informativo);
- le **GRANDI IMPRESE** svolgenti attività di produzione di beni e/o servizi non ricadenti nell'ambito di applicazione della Autorizzazione Integrata Ambientale.

N.B. Le imprese attestano l'appartenenza alle categorie di PMI mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000).



2.1) ESCLUSIONI:

A titolo indicativo non esaustivo NON sono soggetti ad AUA:

- **Tutti gli impianti che NON sono gestiti da una PMI e/o impianti sottoposti a regime dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.**
 - **dal combinato disposto del DPR 59/2013 e del DPR 160/2010 che disciplina le competenze dei SUAP, vengono esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA tutti i soggetti pubblici o privati operanti in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico nonché, soggetti non rientranti nella natura giuridica di impresa (vedi dettaglio normativo in calce alla presente nota informativa);**
- Ne consegue che vengono escluse dal regime AUA, a titolo di esempio, ACEA, AMA, ENEA, CNR, condomini, super condomini, privati cittadini, CONSORZI (in quanto non rientranti nella fattispecie delle imprese), enti pubblici, ospedali pubblici, tutte le grandi imprese che erogano servizi pubblici in concessione¹, ecc.) **anche se sono soggetti ad uno o più dei titoli di cui al comma 1 dell'art.3 del Decreto 59/13;**
- **gli impianti soggetti a VIA** come da comma 2 dell'art. 1 del DPR 59/13;
 - **gli impianti che necessitano di titoli diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 3 del Decreto 59/13;** ad esempio non sono soggetti ad AUA le comunicazione di attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all'art. 272 c. 1 del D.Lgs. n. 152/06, ecc.).

2.2) ESCLUSIONI FACOLTATIVE

Impianti indicati dal comma 3 dell'art. 3 del decreto 59/13:

Art. 3 comma 3 - È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale (AVG di cui all'art. 272 comma 2 del D.L.gs 152/06), ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del Suap.

Si tratta degli impianti ricadenti nelle fattispecie innanzi indicate e che per svolgere la loro attività hanno bisogno SOLO di una o più comunicazioni [punti b), e) e g del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13] o della ADESIONE alla AVG e NON SONO SOGGETTI a nessuna delle altre autorizzazioni indicate dal comma 1 dell'art. 3 del D.P.R 59/13. In definitiva quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha facoltà e non l'obbligo, di richiedere l'AUA.

Pertanto la richiesta di sola adesione all'Autorizzazione in via Generale per le emissioni in atmosfera o la sola comunicazione/i non comporta l'assoggettamento al regime autorizzativo di AUA (sempre che non necessiti di altra autorizzazione).

¹ Tali categorie sono escluse dall'ambito di applicazione del DPR 160/10 (competenza del SUAP) e conseguentemente dal DPR 59/13 (vedi appendice normativa in fondo al presente documento).



Il comma 3 dell'art. 3 non si applica, ad esempio, ad una impresa che recupera rifiuti (comunicazione ai sensi dell'art. 215 e 216 del D.Lgs 152/05) che, oltre alla comunicazione, avrà bisogno, preventivamente, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/06 o dell'autorizzazione allo scarico.

Resta fermo l'obbligo di presentare comunicazione o adesione ad AVG per tramite del SUAP nelle modalità indicate dal D.P.R. 160/2010 specificando che l'impresa NON intende richiedere l'A.U.A. ma intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 59/2013.

Resta inteso che la data di avvio del procedimento è univocamente individuata dalla data di presentazione della comunicazione o adesione a AVG presso il Suap. Per eventuali richieste di integrazioni vigono le prescritte norme di settore e non quanto indicato dall'art. 4 comma 3 del D.P.R. 59/2013 (verifiche entro 30 giorni dall'istanza).

3) ► QUANDO RICHIEDERE L'AUA

I soggetti gestori presentano allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune la domanda di AUA se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al **rilascio**, alla **formazione**, al **rinnovo** o all'**aggiornamento DI ALMENO UNO** dei **titoli abilitativi** previsti dal regolamento di cui al DPR n. 59/2013, **al fine di ottenere un unico provvedimento autorizzativo (AUA) che sostituisce e comprende tutti i titoli abilitativi in materia ambientale di cui il soggetto necessita e/o risulta già in possesso.**

Attenzione:

L'eventuale procedura verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (screening) deve essere espletata preventivamente e con esito positivo al rilascio dell'AUA.

In altre parole, nel caso di progetto sottoposto a procedura di screening, l'istruttoria relativa all'AUA può essere avviata solo dopo che tale verifica si sia conclusa con decisione di non assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

4) ► QUANDO NON SI PUÒ RICHIEDERE L'AUA

L'AUA non può essere richiesta:

- se il progetto è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale;
- se il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica (screening) con esito negativo e, quindi, assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
- se l'impianto non ricade nell'ambito di applicazione dell'AUA come innanzi indicato;



- Qualora una delle autorizzazioni di cui all'art. 3 comma 1 del DPR 59/13 sia contenuta all'interno del cosiddetto "**procedimento autorizzativo unico**" già codificato a norma di legge come, a titolo esemplificativo non esaustivo, i seguenti procedimenti autorizzativi unici:
 - all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 (Nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti);
 - art. 242 del D.lvo 152/2006 (Interventi di bonifica di siti inquinati);
 - art. 12 del D.lvo 387/03 (realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili);
 - art. 11 comma 7 ed 8 del D.lvo 115/08 (impianti di cogenerazione);
 - art. 8 del D.lvo 20/2007 (costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione);
 E' evidente, infatti, che tale procedimento autorizzativo unico assorbe in sé tutti i subprocedimenti e non si possa applicare la fattispecie dei procedimenti AUA in quanto si incorrerebbe in un aggravamento istruttorio.

5) ► A CHI E COME SI CHIEDE L'AUA

La domanda di AUA va presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente territorialmente.

Il Suap trasmette la domanda di AUA alla Città Metropolitana di Roma Capitale, che è l'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA.

Modello di domanda AUA:

Con Determinazione 5 novembre 2015 n. G13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive pubblicata sul BURL n. 92 del 17/11/2015, la Regione Lazio ha approvato la modulistica semplificata ed unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale.

Il modello pubblicato sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale è stato redatto conformemente al modello approvato dalla Regione Lazio e dovrà essere compilato e corredato dai necessari allegati contenenti tutti i documenti, le dichiarazioni e le attestazioni richieste dalle vigenti norme di settore, con le semplificazioni previste, in relazione ai titoli abilitativi in materia ambientale da sostituire e comprendere con l'AUA.

Il modulo regionale è stato predisposto sulla base del modello approvato con Decreto 8 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30/06/2015 supp. Ord. 35) ed adeguato alla normativa della Regione Lazio.

6) ► TEMPI PER IL RILASCIO DELL'AUA

Si distinguono due casistiche:

1. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda al Suap, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni e se il procedimento di AUA non prevede la convocazione della conferenza dei Servizi di cui agli artt. 14 e seg. della legge 241/90, la Città Metropolitana di Roma Capitale adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette al Suap che lo rilascia al soggetto richiedente;



2. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni e se il procedimento di AUA prevede la convocazione della conferenza dei Servizi di cui agli artt. 14 e seg. della legge 241/90 la Città Metropolitana di Roma Capitale adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette al Suap che lo rilascia al soggetto richiedente.

Se il gestore non presenta la documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato, la domanda di AUA è archiviata. È possibile chiedere una proroga del termine indicato per le integrazioni, in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso i termini del procedimento rimangono sospesi anche per il tempo della proroga.

7) ► COSTI PER IL RILASCIO DELL’AUA

Ai fini del rilascio dell’AUA, il soggetto richiedente è tenuto al versamento delle spese istruttorie e diritti complessivamente previsti, nelle misure già stabilite dalle disposizioni vigenti, per ciascun titolo abilitante sostituito dall’AUA. La marca da bollo è apposta **esclusivamente** sulla istanza di modello di domanda presentata al Suap.

8) ► INOLTRE

Occorre segnalare che il D.P.R. 59/2013 (Regolamento A.U.A.) si integra con il D.P.R. 160/2010 (Regolamento di disciplina del SUAP), in particolare con l’art. 4 di quest’ultimo che disciplina le modalità di comunicazione e di rapporto tra l’utente, l’autorità competente che adotta il provvedimento autorizzativo e lo stesso sportello Suap.

Si riportano nel seguito i primi due commi del citato articolo:

D.P.R. 160/2010 - Art. 4 Funzioni e organizzazione del SUAP:

1. *Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.*
2. *Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.*

A CURA DEL SERV. 4 DEL DIP. IV

Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Agg. 23/02/2016



APPENDICE NORMATIVA
Stralcio norme di riferimento per l'A.U.A

Nota interpretativa relativa all'ambito di applicazione dell'AUA:

La Città Metropolitana di Roma Capitale, conformemente alle linee di indirizzo emerse nel corso delle riunioni regionali per la messa a punto del modello AUA regionale, intende far proprie le disposizione di altre Regioni per individuare l'ambito di applicazione del regime AUA.

Ne consegue la seguente nota interpretativa:

- I SUAP come stabilito dall'art. 2 del DPR 160/2010, sono individuati per le finalità di cui all'art.38 comma 3 del DL 112/2008 che, nell'elencare principi e criteri dei SUAP, individua al punto 38, come segue, anche le procedure di competenza degli stessi: *“le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla Direttiva 2006/123/CE del 12/12/2006, sia per la realizzazione e modifica degli impianti produttivi di beni e servizi”*.
- Il punto c) dell'art. 2 del D.Lgs 59/2010, attuativo della Direttiva 2006/123/CE, esclude dal campo di applicazione dello stesso decreto i *“servizi di interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico”*;
- L'art.149 bis comma 1 del D.Lgs 152/2006, chiarisce definitivamente che il Servizio Idrico Integrato è un *“servizio pubblico locale di rilevanza economica”*, come peraltro già confermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale ad esempio con Sentenza 325/2010;

Per quanto sopra evidenziato, la lettura combinata dell'articolo 2 del D.Lgs 59/2010 e dell'articolo 149 bis del D.Lgs 152/2006, determina l'esclusione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, afferenti al Servizio Idrico Integrato di cui all'articolo 141 comma 2 del D.Lgs 152/06, dalla disciplina dell'AUA.

Art. 2 del DM 18 aprile 2005 definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI):

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
 - a) hanno meno di 250 occupati, e
 - b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
 - a) ha meno di 50 occupati, e
 - b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
 - a) ha meno di 10 occupati, e
 - b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

